

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4010}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASINI, MAMMI', ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BOGI,
D'ANIELLO, DEL PENNINO, LA MALFA GIORGIO**

Presentata il 22 settembre 1975

Norme generali sull'istruzione. Istituzione e ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria. Principi fondamentali in materia di istruzione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema dell'istruzione richiede ormai, a trent'anni dalla Costituzione, ed in relazione alla evoluzione della società, della sua organizzazione e dei suoi modi di produzione, un intervento legislativo che ne adegui l'assetto e le procedure alle esigenze di un mondo che si trasforma anche nelle sue connotazioni culturali.

Occorre quindi creare strutture scolastiche flessibili ed efficienti, e prevedere strumenti che consentano alla scuola di adeguarsi a esigenze peculiari e a situazioni reali, senza perciò ricorrere di continuo a interventi legislativi complessi. Ne scaturisce la necessità di un piano globale nel settore dell'istruzione, in base al quale, in primo luogo, si saldi la politica scolastica all'intero quadro politico, dall'economia al riassetto delle istituzioni, ed in secondo luogo, si ristrutturi l'apparato burocratico-amministrativo per renderlo più funzionale ai suoi compiti e per consentire un opportuno decentramento.

Tale piano non può essere disgiunto da una analisi accurata delle disponibilità di spesa e del rapporto tra produttività del sistema economico e produttività del sistema scolastico, e, quindi, dalla individuazione delle priorità degli interventi da attuare. Occorre in sostanza far rientrare la programmazione scolastica in quella economica, in modo che nessuna delle due sia totalmente subordinata all'altra, con l'intento di vincolarle entrambe, con tutti i necessari correttivi reciproci, ad un quadro generale di ripresa economica.

La situazione economica oggi impone, d'altronde, al paese perentori vincoli alla spesa per la scuola e lo obbliga a scelte politiche precise in relazione all'incremento e al potenziamento della scolarizzazione, all'anticipo e/o al prolungamento dell'obbligo. Nel quadro poi della riforma della secondaria, impegna a studiare strategie che consentano di salvaguardare il principio educativo comune e insieme l'esigenza di rendere proficuo, anche ai fini della preparazione dei cittadini al lavoro, ogni curriculum sco-

lastico, arricchendone i contenuti culturali con un adeguato coefficiente di professionalità polivalente. Solo in questo modo la scuola potrà aspirare ad essere considerata investimento produttivo di rilevanza sociale autentica, si giustificheranno le risorse in essa profuse, si eviterà o quanto meno si limiterà il rischio di ridurla invece ad essere uno dei più dilatabili e incontrollabili settori della spesa corrente.

La saldatura ormai urgente della programmazione scolastica con quella economica non vuole dunque significare semplicemente un più corretto rapporto tra disponibilità ed investimenti con l'intento di evitare abnormi dilatazioni del sistema della istruzione; essa mira soprattutto a provocare l'acquisizione metodologica del principio che, in ogni ordine e grado, la scuola non può essere riduttivamente intesa come un servizio assistenziale dal costo esorbitante, ma può e deve diventare uno strumento fondamentale del progresso civile ed economico, in virtù della sua capacità di determinare (attraverso adeguate forme di istruzione, orientamento e professionalizzazione) una moderna politica del lavoro, e di incentivare la produzione di beni e servizi di interesse collettivo, ponendosi così come elemento di riequilibrio degli investimenti e della loro distribuzione sul territorio, e come fattore di ripresa.

Sul piano legislativo ciò significa privilegiare tutti i momenti programmatori di politica scolastica, educativa e di orientamento, saldandoli con i momenti di ugual livello di programmazione economica, individuando ed istituzionalizzando tutti gli opportuni canali di comunicazione.

La legge n. 477 pone già i presupposti per un cambiamento in questo senso: si tratta, con la presente proposta di legge, di ribadire o meglio di precisare le modalità organizzative ed esecutive, e di introdurre i vincoli necessari perché la interdipendenza sia di fatto realizzabile in modo funzionale agli obiettivi e perché la volontà politica, manifestatasi nel momento della programmazione, riesca ad assicurare l'attuazione e gli indispensabili controlli del programma.

Da quanto finora detto risulta chiaro che i problemi fondamentali cui occorre far riferimento nell'avviare il rinnovamento del sistema dell'istruzione sono:

i tempi e i modi della programmazione;

la definizione degli obiettivi (di formazione, di orientamento, di professionalizzazione) per i diversi livelli scolastici;

l'individuazione delle modalità e dei momenti delle verifiche e dei controlli;

l'applicazione degli interventi secondo criteri di economicità, giustizia distributiva, recupero delle situazioni di sottosviluppo;

la scelta delle priorità;

un serio piano di piena utilizzazione delle strutture esistenti;

la costruzione di programmi di educazione permanente per il recupero delle capacità intellettuali e manuali non sviluppate e delle esperienze maturate nell'attività di lavoro, nonché per il decondizionamento dall'alienazione derivante dal lavoro eccessivamente parcellizzato e ripetitivo;

la definizione dei rapporti e dei rispettivi ambiti di competenza tra Stato e regioni in materia di formazione professionale;

l'inclusione, in tutti gli organi di programmazione scolastica, di esperti di organizzazione del lavoro che di volta in volta (sulla base delle realtà aziendali, delle caratteristiche del pubblico impiego e delle prospettive di ristrutturazione nei diversi settori) forniscano le necessarie informazioni, perché se ne tenga conto nel momento decisionale, come contributo alla strutturazione dei curricula ed alla impostazione delle attività di orientamento.

Questa concezione, che anima il volume della commissione scuola del PRI, *Una scuola di nuovo modello*, ha oggi una traduzione sul piano legislativo nella presente proposta che intende delineare attraverso una normativa di inquadramento le strutture fondamentali del sistema scolastico, con particolare riguardo alla unificazione della scuola secondaria, alla riforma dei suoi curricula ed alla definizione di un corretto rapporto tra competenze statali e competenze regionali in materia di istruzione professionale.

È evidente che le linee di base del presente progetto di ristrutturazione fanno capo alle indicazioni scaturite dai lavori della commissione presieduta dall'onorevole Biasini.

La necessità di ripensare l'intero sistema scolastico, precisandone obiettivi generali e specifici, non scaturisce peraltro da esigenze di natura esclusivamente economico-programmatica; essa ha anche profonde implicazioni culturali e pedagogiche. È indispensabile infatti definire nuovamente il

compito di una scuola che ogni giorno va perdendo il senso della propria funzione, perché solo così sarà possibile:

richiamarla al dovere di mettere in atto tutte le strategie educative necessarie al perseguimento dei suoi compiti istituzionali: unico modo per dare un contenuto effettivo al principio costituzionale del diritto allo studio;

ricostituire il sistema dalle fondamenta, di modo che la riforma della secondaria non abbia a poggiare su basi labili, che ne compromettano sin dall'inizio il successo;

realizzare infine il delicato equilibrio tra il sistema di garanzia e di controlli che sorregge la scuola come servizio dello Stato (validità effettiva dei titoli di studio; omogeneità dei livelli di formazione raggiunti dai vari gradi di scuola su tutto il territorio nazionale; libertà di insegnamento e di apprendimento nella scuola statale), ed il principio dell'autogoverno della scuola, messo in atto dalla legge n. 477, mirante a garantire sia la partecipazione democratica delle forze sociali, sia la capacità della scuola di rinnovarsi e di adeguarsi alle esigenze in continua trasformazione del sistema sociale.

* * *

Le principali scelte di politica scolastica affrontate in questa proposta sono le seguenti:

1) anticipo della scolarità obbligatoria al 5° anno di età mediante l'obbligo di frequenza di un anno di scuola preparatoria (ex materna) statale; mantenimento della durata dell'obbligo al 14° anno di età;

2) riduzione della durata della scuola secondaria da 5 a 4 anni: un anno di orientamento e tre anni successivi, questi ultimi aventi curricoli costituiti da un'area di insegnamenti comuni e da aree opzionali differenziate, intese a dare alle discipline dell'area comune orientamento e dimensione tecnologico-operativi e valenza professionale; organizzazione di tale corso di studi secondari in sequenze annuali, al termine di ciascuna delle quali venga rilasciato un attestato;

3) definizione del rapporto tra formazione scolastica a ciclo lungo e istruzione professionale (regionale) a ciclo breve;

4) istituzione di scuole speciali di perfezionamento tecnologico, cui possano acce-

dere i diplomati della scuola media superiore in alternativa ai corsi universitari, da realizzare in rapporto di collaborazione fra Stato-regioni-università e mondo della produzione;

5) riorganizzazione della attività didattica e programmazione educativa.

* * *

La scelta dell'anticipazione dell'obbligo al 5° anno non abbisogna di ampia motivazione essendo condivisa dalla larga maggioranza delle forze sociali e politiche per le sue ovvie implicazioni di giustizia sociale e di ulteriore avvicinamento all'obiettivo della uguaglianza dei punti di partenza per tutti i cittadini.

Le ragioni della scelta a favore della frequenza di un anno di scuola preparatoria, ritenuta preferibile all'anticipo dell'inizio del ciclo elementare, sono dupplici: in primo luogo, si ritiene che l'inizio della scolarità al 5° anno debba avvenire con i maggiori accorgimenti possibili di ordine pedagogico-didattico, ai quali la scuola elementare sarebbe tutto sommato impreparata. È invece pensabile che la scuola preparatoria possa saldarsi al primo ciclo della elementare, anticipandone alcuni obiettivi. Vi è poi la necessità inderogabile che lo Stato mantenga l'impegno di istituire il servizio di scuola per l'infanzia come parte integrale del sistema educativo nazionale ed in rispondenza quindi a criteri e finalità di formazione, e non di pura e semplice custodia dei bambini.

Circa l'ipotesi del prolungamento dell'obbligo i proponenti la ritengono fortemente inattuale. Alla considerazione di coloro che propongono l'estensione al 16° anno senza nutrire tuttavia fiducia in un sollecito adempimento né da parte dello Stato né da parte dei cittadini dell'obbligo di legge, si obietta che il mantenimento dei limiti attuali è opportuno non solo in considerazione degli elevati tassi di evasione, abbandono e ripetenza nella fascia di età corrispondente alla scuola media, ma anche in considerazione della carenza, tuttora rilevante, di strutture edilizie adeguate. Si vuol dire, in altre parole, che l'obiezione dei sostenitori del prolungamento dell'obbligo, secondo cui anche in altri paesi non si è attesa una totale scolarizzazione ai livelli precedenti prima di prolungare i li-

miti della scolarità obbligatoria, non tiene conto del fatto che nel nostro paese esistono inadempienze specifiche da parte dello Stato, che ben pochi riscontri hanno con la realtà di altri paesi, come quelle concernenti le strutture edilizie e la ricerca pedagogica. Inoltre, alle argomentazioni di quanti sono convinti assertori della necessità di un prolungamento dell'obbligo si oppongono — in sede internazionale — le esperienze negative ed i conseguenti ripensamenti scaturiti dalla massiccia tendenza alla evasione dall'obbligo da parte dei giovani, man mano che si allontanano dall'età evolutiva.

* * *

Per quanto riguarda la proposta di accorciamento a quattro anni della durata della scuola secondaria, il presente progetto si distacca dalle indicazioni della commissione Biasini, alle cui linee generali, come sopra si è detto, esso si ispira. Le ragioni di tale proposta possono essere così riassunte:

eccessiva dispersività dell'attuale corso quinquennale ed opportunità di condensare i curricoli, rendendoli più intensi e compatti;

generale avversione delle giovani generazioni ad una prolungata permanenza nella scuola, avversione cui l'abbassamento della maggiore età offre oggi ulteriori incentivi;

opportunità di un allineamento della nostra scuola secondaria con la maggioranza dei sistemi scolastici europei, contemplanti per l'appunto l'uscita al compimento del 18° anno.

Il presente progetto assegna una funzione importante alle attività di orientamento. Il primo anno di corso della scuola secondaria superiore avrà tre obiettivi essenziali: quello di individuare capacità ed interessi, orientandoli verso indirizzi di studio e settori di attività; quello di fornire un primo approccio alla dimensione scientifica delle discipline e della ricerca, e quindi un tramite tra l'impostazione eminentemente induttiva ed empirica dei programmi della scuola dell'obbligo e l'impostazione sperimentale ed ipotetico-deduttiva della secondaria; quello, in terzo luogo, di fornire a tutti i giovani (anche nell'ipotesi di un futuro prolungamento dell'obbligo al 15° an-

no), un primo elementare livello di qualificazione, da definirsi col termine di « autosufficienza tecnica », mediante attività di lavoro costituenti parte integrante del curriculum scolastico. L'intendimento è quello di dare a tutti i giovani abilità manuali di tipo non puramente ripetitivo, ma sorrette da capacità logico-linguistico-espressive e da un primo nucleo di conoscenze scientifiche, volte a stimolare creatività e libera espressione della personalità non in forma ludica ma con l'obiettivo del conseguimento di risultati pratici utili alla collettività. Tali abilità dovranno identificarsi con quel minimo di autosufficienza che consente a chiunque, ad esempio, di riparare da sé guasti elementari agli impianti domestici senza dipendere da un tipo di manodopera sempre meno disponibile sul mercato e rendere disponibile a coloro che lasciano la scuola al 15° anno l'inserimento rapido nel lavoro dopo brevi corsi di addestramento professionale. In questo modo il ciclo di formazione per le qualifiche di primo livello potrà richiedere uno o al massimo due anni di scuola secondaria, cui potrà seguire un più breve corso di raccordo con il lavoro, organizzato dalle Regioni.

L'organizzazione dell'orientamento richiede alcune precisazioni. Nel presente progetto il primo anno di scuola secondaria prevede che la scuola organizzi cicli di orientamento al di fuori della regolare attività didattica come possibilità di sondaggio offerte ai giovani in relazione agli indirizzi opzionali degli anni successivi. Non si è ritenuto infatti opportuno introdurre attività opzionali nell'ambito della formazione nel primo anno, essendo le scelte determinate in genere dalle pressioni familiari e dalle circostanze ambientali, più che dalle personali inclinazioni dei giovani. Si vuole invece rendere possibile, attraverso opportuni programmi di informazione e cicli di esperienze, un approccio guidato alle molteplici forme di lavoro e di impegno professionale ed ai diversi campi e livelli della ricerca, al fine di offrire una visione realistica tanto delle dimensioni dello studio e della ricerca, quanto delle implicazioni tecnico-operative delle singole discipline, e di fornire nello stesso tempo la migliore informazione possibile sulle prospettive del mercato del lavoro e sugli eventuali sbocchi occupazionali nei tempi brevi, medi e lunghi. A questo scopo sarà indispensabile attuare in sede distrettuale la collaborazione tra scuola, Università, Regioni

e organizzazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei professionisti.

Il progetto risponde inoltre all'esigenza di una ricomposizione in senso unitario dei principi della formazione generale e della formazione professionale, intesa quest'ultima non come addestramento a mansioni esecutive ma come scelta di apertura su uno dei grandi settori dell'apparato produttivo, in una gamma di funzioni e di ruoli professionali articolata sulla base dei livelli di formazione scolastica conseguiti. In altre parole, alla precoce divaricazione degli indirizzi che caratterizza la scuola secondaria attuale, equivalente ad una scelta — o, meglio, selezione — per tutta la vita, di un ruolo sociale, economico e professionale, si vuole sostituire il principio della scelta di un'attività di ricerca e di lavoro non preclusiva di successivi ripensamenti, sia nel corso stesso della carriera scolastica, sia, in seguito, attraverso eventuali conversioni professionali; e un diversificarsi di livelli di formazione corrispondenti ad uscite dal sistema scolastico verso il sistema produttivo componibili, in tempi successivi, ed attraverso esperienze di lavoro in un unico processo di formazione continua, culturale e professionale.

La evidente riprofessionalizzazione della scuola secondaria delineata nell'allegato progetto, connessa com'è col riordinamento dei corsi su base quadriennale e con una più incisiva e qualificante specializzazione *post diploma*, lungi dal costituire un incentivo all'ulteriore richiesta di istruzione universitaria quale « area di parcheggio », da parte dei giovani nell'attesa di impiego, dovrebbe garantire, al contrario, un più rapido ed efficace inserimento nelle attività economico-produttive, soddisfacendo una giustificata e naturale aspirazione dei giovani, senza precludere peraltro l'accesso all'istruzione superiore.

La possibilità di una maturazione di interessi e di abilità professionali è garantita dalla sostanziale unitarietà del sistema scolastico qui proposto e cioè dalla presenza di un'area di formazione comune a tutti gli indirizzi assai consistente, e di un'area opzionale intesa come approfondimento, estensione ed arricchimento in dimensione professionale ed operativa di talune discipline dell'area comune.

La possibilità che la scuola secondaria sia sempre più concepita come l'inizio di un processo di formazione continua, piutto-

sto che come il tratto conclusivo della formazione scolastica, sarà garantita inoltre da:

una disposizione modulare delle attività didattiche e dei contenuti, tale da rendere autosufficiente ciascuna sequenza o ciascun ciclo di apprendimento;

una maggiore articolazione del mercato del lavoro e maggiori possibilità occupazionali, nell'ambito delle quali alla sostanziale svalutazione dei titoli di studio si accompagni lo stimolo all'aggiornamento ed alla riconversione professionale;

la capacità che avrà la scuola di valutare correttamente ed utilizzare, al fine del rientro nei processi formativi scolastici, gli itinerari professionali percorsi;

l'apertura della scuola stessa alle attività di lavoro, ad esperienze di integrazione tra scuola e lavoro (in alternanza o in rapporto di *part-time*), al recupero degli adulti mediante attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;

l'avvio di un processo di destrutturazione del sistema scolastico: articolazione flessibile delle classi e degli orari di insegnamento; accentuata individualizzazione dei processi di apprendimento;

la chiara definizione delle competenze regionali in merito alla formazione professionale.

* * *

Per quanto concerne il rapporto fra formazione scolastica ed istruzione professionale dovrà essere ribadito che resta competenza del sistema nazionale dell'istruzione il compito della formazione professionale lunga, cioè scolastica, e che pertanto gli attuali istituti professionali dovranno essere riassorbiti nel nuovo sistema di istruzione secondaria. Non potrebbe essere diversamente per chi consideri la formazione professionale in senso ampio, cioè polivalente, non come un'alternativa ma come un'integrazione necessaria della formazione generale: non è infatti pensabile una formazione generale che non comporti in qualche misura anche orientamento professionale e che non miri a sviluppare abilità mentali e manuali proprie della professionalità. Alle Regioni resterà ovviamente il compito di organizzare o coordinare tutte le attività di raccordo tra le uscite dal sistema scolastico ed il mercato del lavoro; nonché il recupero sociale e professionale dei prosciolti dall'obbligo: dunque, la formazione breve,

l'addestramento, la specializzazione finalizzata all'esercizio di particolari mansioni di lavoro, la riqualificazione e la riconversione.

Una collaborazione tra scuola e Regioni è prevedibile nell'organizzazione delle scuole speciali e dei relativi corsi di perfezionamento professionale che si potranno istituire al termine del corso di studi secondari, e cioè dopo la conclusione del 4° anno. Essi saranno realizzabili tanto in istituti di istruzione secondaria particolarmente attrezzati, quanto presso scuole para-universitarie o universitarie e potranno avere durata variabile da 1 a 4 semestri. Tali corsi, anche se tenuti presso istituti secondari, dovranno comunque avere struttura ed impianto formativo di tipo superiore, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei curricula, sia per quanto riguarda un eventuale riconoscimento del titolo da essi rilasciato ai fini di una continuazione degli studi nell'università.

* * *

Se la trasformazione delle strutture appare condizione indispensabile per una effettiva riforma della scuola secondaria, certamente essa non è sufficiente ove non sia affiancata da un profondo rinnovamento metodologico — e quindi scientifico e didattico — della scuola e del suo personale insegnante; ciò che rende indispensabile un massiccio programma di aggiornamento degli insegnanti ed urgente la riforma dell'ordinamento degli studi universitari.

Il problema del rinnovamento metodologico della scuola va affrontato sotto due angolazioni diverse e complementari:

a) in primo luogo, è necessario un lavoro di approfondimento delle discipline, dei loro linguaggi specifici e dei loro procedimenti di indagine e di scoperta. Ciò dovrà portare alla separazione di taluni abbinamenti di cattedre quanto mai negativi ai fini di un reale ed equilibrato approfondimento di tutte le discipline di studio. Ci riferiamo in particolare all'abbinamento della matematica e della fisica, che ha significato un grave depauperamento scientifico per la formazione liceale, ed a quello della storia e della filosofia e delle lettere moderne e della geografia che tendono a sacrificare le discipline ritenute minori (la storia talvolta, quasi sempre la geografia);

b) in secondo luogo, è necessario realizzare un maggiore coordinamento dei pro-

grammi e delle attività didattiche, sia per quanto riguarda l'insegnamento delle scienze naturali, per le quali si richiedono oggi programmi e soprattutto esperimenti integranti le singole discipline; sia per quanto riguarda le discipline impostate sulla dimensione storica, che di per sé è unificante; sia, infine, — e ci riferiamo a quella che dovrà essere l'organizzazione dell'area opzionale — per quanto riguarda i risvolti operativi e tecnologici delle discipline di ricerca. Questo settore di attività dovrà infatti incentrarsi sempre su problemi e su aree di ricerca eminentemente interdisciplinari.

Va comunque sottolineato il fatto che i due momenti dell'approfondimento in senso specialistico delle discipline e dell'interdisciplinarietà non debbono assolutamente considerarsi come alternativi se non nel senso che nell'attività didattica essi possono avvicinarsi; e che ciò che conferisce carattere professionale agli indirizzi opzionali non è tanto l'aggiunta di discipline specialistiche quanto la connotazione in senso operativo e quindi interdisciplinare che tutto il curriculum dovrà assumere, in relazione alle aree di interesse verso le quali le opzioni sono rivolte ed ai settori di attività in cui più discipline o fasce di discipline sono coinvolte.

In questo contesto, particolare importanza assume la riforma dell'esame di maturità come coerente conclusione del rinnovamento delle strutture e dei metodi della scuola secondaria.

La riorganizzazione dell'attività didattica costituisce l'altro aspetto di innovazione della scuola secondaria. Essa dovrà incentrarsi su due obiettivi fondamentali: la programmazione educativa e l'individualizzazione dei processi di apprendimento. Essi tendono entrambi alla destrutturazione della scuola attuale; per altri versi, introducono entrambi criteri di ordine sostanziale e non puramente formale, miranti a fare della efficienza, in termini di rendimento scolastico e di rapporto costi-benefici, un parametro di misurazione e di valutazione dei programmi educativi. Il principio della programmazione educativa è infatti destinato a sconvolgere l'ordine apparente della scuola, fondato oggi sulla stanca ripetizione di anno in anno di schemi organizzativi uniformi e sulla routine settimanale dell'avvicendamento delle materie.

Programmazione significa invece:

- chiara enunciazione di obiettivi;
- misurazione dei livelli di partenza di una scolaresca;
- messa a punto di strategie appropriate, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stessi;
- misurazione dei risultati raggiunti;
- valutazione complessiva del processo educativo.

Se si considera che già oggi il decreto delegato n. 416 introduce il principio della programmazione collegiale (confronta articoli 3 e 4), si vedrà come una seria impostazione programmatica sia destinata a demolire prima o poi le vecchie strutture organizzative della scuola ed a introdurre nuovi e più flessibili ordinamenti. Gli orari didattici dovranno essere studiati in funzione della programmazione educativa, in modo cioè da rispettare l'obbligo di servizio dei docenti ma da eliminare, nello stesso tempo, la meccanica ripetizione degli orari settimanali, che era funzionale all'avvicinamento delle materie, ma non al coordinamento interdisciplinare. Le classi dovranno spezzarsi e ricomporsi a seconda delle esigenze individuali di apprendimento e dell'attività dei gruppi di studio. Tali esigenze peraltro potranno avere pieno riconoscimento nella scuola pubblica solo a patto che non comportino ulteriori aggravii dei costi. Occorrerà dunque valutare con la massima oculatezza la convenienza di introdurre quelle tecnologie educative (istruzione programmata ed altre) che consentano di raggiungere i massimi rendimenti individuali con il minimo di spesa.

Il criterio da far valere comunque è quello della piena e razionale utilizzazione dei docenti e del personale in servizio nella scuola (ovviamente nel rispetto del loro stato giuridico) e delle strutture e delle attrezzature in ambito distrettuale. Sarà quindi di fondamentale importanza il ruolo del distretto come organo di programmazione territoriale dei servizi e dell'utilizzazione delle infrastrutture, e come organo di mediazione tra la comunità residente nel territorio, gli enti locali e la istituzione scolastica.

In questo quadro la scuola dovrà anche aprirsi quanto prima ad attività di educazione permanente ed a esperienze di integrazione tra processi formativi e lavoro in uno stretto rapporto di collaborazione con le forze produttive ed imprenditoriali, con gli enti locali, con le università, con le regioni. Questo è l'aspetto più nuovo, ed oseremo dire esaltante di un ricostituito rapporto tra scuola e società, che faccia della prima un luogo di incontro, un centro di promozione culturale, una leva da usare allo scopo di introdurre anche nel nostro paese l'idea che la « qualità della vita » può essere resa per tutti migliore da una fruizione più piena e consapevole del patrimonio culturale ed ambientale che ci appartiene.

* * *

Per tutto quanto detto ci dispensiamo dal soffermarci sul contenuto dei singoli articoli, che sono raggruppati in quattro titoli:

- 1) le norme generali sull'istruzione (articoli 1-7);
- 2) la istituzione e l'ordinamento della scuola secondaria superiore unitaria (articoli 8-22);
- 3) i principi generali in materia di istruzione artigiana e professionale (articoli 23-28);
- 4) le disposizioni finali e transitorie (articoli 29-33).

Onorevoli Colleghi, consapevoli della importanza ed urgenza dell'adeguamento della scuola secondaria superiore alle esigenze di sviluppo della nostra società, ci auguriamo che le indicazioni e le proposte di riforma del presente progetto — le uniche attuabili per la loro compatibilità con l'attuale disponibilità finanziaria dello Stato — possano incontrare il più vasto consenso del Parlamento, affinché questo delicato settore dell'istruzione pubblica superi i ritardi e le inadempienze finora registrate, e possa finalmente diventare elemento strutturale di propulsione per il nostro progresso civile ed economico: che è quanto oggi il paese si attende dalla scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

ART. 1.

(*Finalità*).

Il processo educativo si basa, nella scuola pubblica, sul rispetto dei principi della libertà di insegnamento; ed è orientato a promuovere la formazione di personalità critiche ed autonome. In una scuola di tutti e per tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di condizione sociale, di convinzioni religiose o politiche, strumento prioritario di tale processo è il dialogo, nel superamento di qualsiasi forma di dogmatismo e di intolleranza.

L'educazione scolastica deve garantire la apertura dei giovani ai vari problemi della società e della cultura contemporanea, nella prospettiva di una partecipazione responsabile alla crescita democratica della comunità civile.

Nell'ordinamento di cui al successivo articolo 2, la scuola assolve ai compiti indicati nella legge 30 luglio 1973, n. 477 e nei relativi decreti delegati, allo scopo di:

1) formare cittadini consapevoli dei valori della libertà e capaci, come tali, di concorrere alla salvaguardia ed allo sviluppo della democrazia;

2) promuovere ed orientare la formazione culturale e tecnologico-operativa, indirizzata, nel quadro di una generale politica di programmazione, sia all'inserimento nel lavoro, sia all'accesso all'università e ad attività superiori di studio e di ricerca;

3) recuperare, nell'ambito dell'attività di educazione permanente, le capacità non adeguatamente sviluppate e svolgere ogni opportuno servizio culturale a beneficio della comunità locale.

ART. 2.

(*Ordinamento e durata degli studi*).

La scuola di cui al precedente articolo 1 è ordinata come segue:

1) scuola preparatoria, aperta ai bambini dai 3 ai 6 anni. La frequenza dello ultimo anno è obbligatoria;

2) scuola elementare, su cinque anni di corso, cui accedono i bambini che abbia-

no compiuto o compiano 6 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno solare;

3) scuola media, su tre anni di corso, cui sono ammessi i licenziati dalla scuola elementare;

4) scuola secondaria superiore unitaria, articolata su quattro sequenze annuali, aperta agli alunni provvisti di licenza media;

5) scuole speciali, annesse alle scuole secondarie superiori, che possono essere frequentate da coloro che hanno superato lo esame di maturità. Esse avranno durata variabile da 1 a 4 semestri, a seconda degli indirizzi e del livello di specializzazione previsti.

L'obbligo di frequenza scolastica, da assolversi tra il 5° ed il 14° anno di età, comprende: l'ultimo anno della scuola preparatoria, di cui al punto 1) del presente articolo, la scuola elementare e la scuola media.

ART. 3.

(Diritto allo studio).

La frequenza della scuola dell'obbligo è gratuita.

In relazione all'espansione del reddito nazionale ed alle scelte sociali ed economiche della collettività debbono essere definite periodicamente le concrete modalità di attuazione del principio della gratuità, sì da includere l'erogazione pubblica di una sempre più ampia gamma di servizi.

I servizi di tempo pieno e di mensa sono programmati su base distrettuale e realizzati dai consigli di circolo e di istituto nel quadro delle leggi regionali di assistenza. Allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del diritto allo studio e al pieno sviluppo della personalità di ciascuno studente, nel quadro delle leggi regionali, si interviene in favore degli alunni appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, non soggette tributariamente al minimo imponibile, anche se frequentanti la scuola secondaria superiore unitaria statale.

ART. 4.

(Programmazione delle istituzioni e relativi interventi).

L'istituzione di scuole avviene nel quadro di una programmazione complessiva che individui i fabbisogni in rapporto all'incremento della popolazione, ai tassi di

scolarizzazione, allo sviluppo socio-economico ed urbanistico previsto per la zona, alle esigenze della educazione permanente. La programmazione tende costantemente ad eliminare gli squilibri derivanti da situazioni di carattere territoriale, settoriale e sociale. La carta scolastica delle opportunità educative è lo strumento operativo che a livello distrettuale, comunale, regionale e nazionale prospetta le esigenze ed aggiorna le previsioni e le realizzazioni.

Annualmente, viste le proposte dei distretti scolastici, sentiti i sovrintendenti scolastici, i provveditori agli studi e gli enti locali interessati, le Regioni propongono il piano delle nuove istituzioni e delle eventuali variazioni. Sulle proposte decide il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenendo presenti gli elementi quantitativi e qualitativi ottenuti in sede di previsione dagli organi della programmazione nazionale.

Fino a quando non si sia provveduto con legge dello Stato alla riforma della finanza locale, gli oneri e i contributi di qualsiasi specie, risultanti da disposizioni normative in vigore alla data della presente legge, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per l'istituzione, per il mantenimento e il funzionamento delle scuole, nonché per il completamento degli edifici scolastici, per le dotazioni di terreno, di materiale didattico ed altro sono a carico del comune in cui la scuola è insediata.

ART. 5.

(Funzione sociale della scuola).

Compatibilmente con le esigenze istituzionali, la scuola pone locali e attrezzature a disposizione di attività culturali a beneficio della comunità, cooperando anche a tal fine alle iniziative promosse dal distretto scolastico.

La scuola organizza corsi pomeridiani e serali per lavoratori studenti e ogni altra attività che concorra a farne centro di educazione permanente e di formazione civica e sociale.

ART. 6.

(Calendario scolastico).

L'anno scolastico ha la durata di non meno di 220 giorni di effettiva frequenza. Il calendario scolastico di massima è de-

terminato, in relazione ai singoli livelli di studio, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Dei prescritti giorni di frequenza è obbligatorio il recupero, pure nel caso di festività infrasettimanali e quale che sia la concreta articolazione fissata dai consigli di istituto per la settimana scolastica.

Ciascun circolo o istituto può elaborare un proprio calendario scolastico adeguato alle caratteristiche climatiche e alle necessità sociali ed economiche della zona in cui è ubicata la scuola, purché sia rispettato il limite minimo di cui al primo comma del presente articolo.

Della adozione del calendario e della sua osservanza è ad ogni effetto responsabile il consiglio di circolo o di istituto.

Fermo restando che l'anno scolastico è l'unità fondamentale dell'intero corso di studi, non sono tuttavia escluse ulteriori suddivisioni funzionali ai processi di apprendimento, che prescindano dalla iterazione meccanica del medesimo tipo di orario settimanale per l'intero periodo.

I collegi dei docenti ed i consigli di classe, fatto salvo l'obbligo dell'orario settimanale di servizio da parte dei docenti e del personale non docente, possono organizzare gli insegnamenti nella maniera e nelle forme più idonee al raggiungimento dell'obiettivo del massimo rendimento di ciascun alunno, in relazione alle caratteristiche delle singole discipline e all'esigenza del coordinamento interdisciplinare.

ART. 7.

(Corsi di sostegno e di recupero).

Gli esami di riparazione e di seconda sessione sono soppressi.

Presso ogni scuola, con inizio almeno 12 settimane prima della chiusura delle lezioni, si svolgono corsi integrativi di sostegno e di recupero, organizzati dai consigli di classe, ai quali partecipano gli alunni che a giudizio del competente consiglio di classe abbiano bisogno di migliorare il proprio profitto in determinate discipline o che ne facciano richiesta. I corsi sono affidati di norma a docenti dell'istituto, ai quali, per le ore eccedenti l'orario di servizio, è corrisposta la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti.

TITOLO II

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
UNITARIA

ART. 8.

(Finalità).

La scuola secondaria superiore unitaria promuove la crescita culturale ed intellettuale degli studenti in funzione dell'acquisizione di un'autonoma capacità di elaborazione critica del sapere, della creazione di nuovi valori culturali, della acquisizione di una moderna e polivalente formazione umanistico-scientifica e tecnologico-operativa, indirizzata sia all'inserimento nelle attività produttive sia all'accesso agli studi universitari ed ai livelli superiori di studio, ed atta a determinare una responsabile volontà di partecipazione alla crescita democratica della società.

ART. 9.

(Durata e unitarietà degli studi).

La scuola secondaria superiore unitaria è articolata su quattro sequenze annuali ed è aperta ai licenziati della scuola media. Essa sostituisce tutti gli altri tipi di istituti e scuole previsti dalle vigenti leggi.

ART. 10.

(Insegnamenti e attività formative).

La scuola secondaria raggiunge le proprie finalità istituzionali attraverso insegnamenti e attività formative che si articolano in:

- a) area comune obbligatoria;
- b) gruppi opzionali di indirizzo;
- c) area elettiva.

ART. 11.

(Area comune).

L'area comune costituisce il supporto della formazione unitaria; tende a far acquisire agli studenti metodi di indagine e linguaggi funzionali alle scienze pure, alle scienze storiche ed alle tecnologie; offre agli studenti dei diversi indirizzi occa-

sioni di incontro e consente il coordinamento interdisciplinare dello studio.

Nell'area comune sono presenti le seguenti componenti:

- a) discipline letterarie e artistiche;
- b) scienze matematiche e naturali;
- c) scienze umane ed economiche;
- d) educazione fisica e sport.

L'area comune comprende in ogni caso una lingua straniera.

La dimensione tecnologico-operativa è presente, per il primo anno, nell'area comune, e per gli anni successivi è garantita dalla struttura dei gruppi opzionali di cui all'articolo 12.

ART. 12.

(Indirizzi).

La scuola secondaria superiore, a partire dal 2° anno di corso, è articolata nei seguenti indirizzi, ciascuno dei quali è caratterizzato dai gruppi opzionali di cui alla lettera b) del precedente articolo 10;

1) indirizzo letterario-classico, linguistico moderno;

2) indirizzo artistico, grafico, musicale;

3) indirizzo economico-finanziario, informatico;

4) indirizzo agrario, edile-topografico, chimico-industriale, chimico-biologico, tessile, meccanico, elettromeccanico, elettronico, radio e telecomunicazioni, trasporti (marittimi, aerei, terrestri);

5) conservazione e tutela dei beni culturali, ecologia e ambiente, turismo;

6) indirizzo giuridico - amministrativo, servizi sociali e sanitari.

Gli insegnamenti e le attività formative di indirizzo possono avere per oggetto sia l'approfondimento di materie dell'area comune, sia lo studio di altre discipline, sia lo studio interdisciplinare di problemi propri dell'indirizzo. In ogni caso, gli insegnamenti e le attività formative di indirizzo hanno lo scopo di articolare la formazione scolastica in dimensione professionale aperta sui settori di ricerca e di applicazione ai quali è rivolto l'indirizzo stesso.

In ogni indirizzo gli insegnamenti e le attività formative sono arricchiti dalla pratica di laboratorio, officina e reparti di lavoro, da svolgersi nella scuola e presso

aziende, servizi, istituzioni culturali disponibili in ambito distrettuale.

Sono ammessi i passaggi fra diversi indirizzi compatibilmente con le esigenze di una coerente formazione culturale.

Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi hanno il compito di condurre studi e ricerche per verificare la validità dell'articolazione, degli obiettivi e dell'ordinamento degli indirizzi. Sull'argomento riferisce, nella relazione annuale, la Conferenza dei presidenti degli anzidetti istituti, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; sulle modifiche proposte decide il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 13.

(Insegnamenti ed attività formative elettive).

Il consiglio di distretto delibera annualmente sul numero e sul tipo di materie e attività elettive, d'intesa con i consigli di istituto. Esse possono essere autogestite dagli studenti. Sono comunque sempre offerte possibilità di espressione artistica e musicale e di attività sportive.

ART. 14.

(Istruzione artistica e musicale).

Gli indirizzi artistico e musicale hanno piani didattici con area comune e con gruppi opzionali di indirizzo ed elettivi propri. La proporzione fra i tempi dedicati all'area comune e agli insegnamenti di indirizzo può lasciare a questi ultimi maggiore spazio di quanto prescritto dagli articoli 15 e 16 della presente legge per gli altri indirizzi della scuola secondaria superiore unitaria, senza tuttavia che il tempo effettivo dedicato all'area comune possa scendere al di sotto del minimo previsto per gli altri indirizzi.

I conservatori di musica, relativamente al primo quadriennio, e i licei musicali sono unificati in un unico indirizzo di istruzione musicale.

Particolari esigenze dell'istruzione artistica e musicale possono essere tenute presenti già nella scuola media, caratterizzando a tal fine detta scuola con insegnamenti specifici.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza, l'Istituto sperimentale di cinematografia e i conservatori di musica, nell'ordinamento eccedente il quadriennio iniziale, sono istituzioni di livello universitario, salvo che si configurino — per taluni corsi — come scuole speciali di cui all'articolo 21 della presente legge.

ART. 15.

(*Piani di studio*).

Gli insegnamenti e le attività formative, la distribuzione oraria annuale delle discipline dell'area comune, nonché i criteri di carattere generale per l'organizzazione dei gruppi opzionali relativi ai diversi indirizzi, e per la definizione dell'area elettiva, sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta della commissione nazionale di cui al successivo articolo 22.

Sulla base di tali determinazioni e delle opportunità formative offerte dal distretto per quanto concerne eventuali attività di studio e di tirocinio in ambiente extra-scolastico, i consigli di classe stabiliscono i piani di studio, la cui attuazione è coordinata ed approvata dal collegio dei docenti.

ART. 16.

(*Primo anno di corso*).

Il primo anno di corso ha lo scopo di consolidare il possesso degli strumenti espressivi e delle capacità e conoscenze già acquisite nella scuola dell'obbligo; di sviluppare le attività di ricerca; di far acquisire un primo livello di capacità tecniche; di favorire il processo di orientamento professionale.

Per assicurare l'armonico sviluppo della personalità dell'alunno ed un organico inserimento nel lavoro sono previste attività extra-curricolari di orientamento, organizzate per brevi cicli, in modo di consentire agli alunni di fare esperienze concrete in settori diversi di ricerca e di lavoro.

Tali attività possono consistere in:

a) ricerche che costituiscono approfondimento o estensione dell'indagine a campi di studio affini a quelli delle discipline del curriculum;

b) seminari di informazione su attività e problemi di carattere professionale;

c) sessioni di lavoro e visite guidate presso industrie, laboratori, uffici, aziende

agricole e artigiane, musei, archivi, biblioteche, scavi archeologici, od altri centri di attività di interesse economico, professionale o culturale.

L'organizzazione dell'orientamento è competenza del distretto, che programma le diverse iniziative di concerto con i singoli consigli di istituto, avvalendosi della collaborazione dell'università e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

All'uopo il distretto può avvalersi:

- a) di esperti delle diverse attività;
- b) del personale in servizio presso centri di addestramento e di orientamento professionale istituiti presso le regioni;
- c) dei rappresentanti dei sindacati e delle forze imprenditoriali presenti nel consiglio distrettuale.

ART. 17.

(Anni successivi).

Per i tre anni successivi al primo è prevista la frequenza degli insegnamenti ed attività formative dell'area comune e dei gruppi opzionali che caratterizzano l'indirizzo prescelto.

L'area comune si restringe gradualmente nelle sequenze annuali successive, fino a rappresentare non meno di metà del tempo scolastico nell'ultima sequenza.

Al termine di ciascun anno viene rilasciato un certificato attestante il livello di preparazione raggiunto dall'alunno.

Tale certificato costituisce titolo di ammissione all'anno successivo ed ai corsi di formazione professionale, di diverso livello, organizzati dalle regioni in corrispondenza con l'uscita dai singoli anni.

ART. 18.

(Suddivisione degli alunni in classi; passaggi da un anno di corso al successivo e passaggi di indirizzo).

Gli alunni sono suddivisi in classi di corso secondo le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del decreto n. 416 *ex lege* 30 luglio 1973, n. 477.

Le classi non costituiscono una struttura rigida: esse possono e debbono essere ristrutturare in funzione delle attività opzio-

nali e di qualsiasi altra esigenza connessa con l'organizzazione del lavoro didattico.

Il passaggio all'anno di corso successivo avviene sulla base di una documentazione scritta analitica, preparata nel corso dell'attività scolastica dal consiglio di classe. Tale documentazione dovrà tener conto, oltre che del rendimento scolastico, di ogni altro elemento ritenuto valido ai fini della valutazione del profitto, comprese eventuali esperienze di lavoro che abbiano consentito lo sviluppo delle capacità previste nell'ambito del programma educativo del corso di studi.

Il consiglio di classe indicherà, nell'atto di formulare i piani di studio periodici, i criteri di valutazione che intende adottare ed i livelli di rendimento scolastico necessari per il passaggio all'anno di corso successivo, il cui mancato raggiungimento determina la ripetizione dell'anno o del periodo scolastico di corso.

Forme di recupero del profitto, oltre che nei corsi a questo scopo organizzati dalla scuola, di cui all'articolo 7 della presente legge, possono essere attuate dal consiglio di classe su base individuale o per piccoli gruppi anche nell'ambito della normale attività didattica.

L'ammissione alla frequenza per coloro che provengano da esperienze di lavoro si fonda, oltre che sul curriculum scolastico, anche sulla valutazione, da parte del collegio dei docenti, di altri titoli conseguiti dall'interessato nell'ambito della attività professionale.

Le forme e le modalità dei passaggi di indirizzo, di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal collegio dei docenti.

ART. 19.

(Conclusione degli studi).

A conclusione degli studi svolti nella scuola secondaria superiore unitaria si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in un'unica sessione annuale, con le modalità stabilite nel successivo articolo 20.

L'esito positivo dell'esame è attestato con un diploma di maturità omonimo all'indirizzo seguito, che dà diritto ad accedere sia a corsi universitari, sia ai corsi e alle prove per l'abilitazione all'esercizio professionale.

ART. 20.

(Esame di maturità).

L'esame di maturità consta di tre prove scritte, grafiche o scritto-grafiche e di un colloquio.

La prima prova, uguale per tutti gli indirizzi, verte sulle materie appartenenti all'area comune ed è costituita da non meno di dieci quesiti o problemi a carattere interdisciplinare.

Le altre due prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, sono specifiche per ciascun indirizzo e ciascuna di esse è articolata su un gruppo di materie che abbiano fra loro connessione interdisciplinare ed è costituita da non meno di otto quesiti o problemi.

Le prove di cui ai precedenti commi, che possono includere anche esercitazioni pratiche o di laboratorio, sono formulate in modo da offrire la possibilità di trarre, dal loro svolgimento, valutazioni obiettive del grado di preparazione raggiunto dal candidato, in particolare sugli argomenti svolti nell'ultimo anno. Dei problemi e quesiti proposti il candidato tratterà almeno la metà.

Il colloquio consiste nella discussione e nell'approfondimento degli argomenti e dei problemi proposti per le tre prove scritte e delle conoscenze fondamentali indispensabili per la loro piena comprensione ed applicazione.

Per i candidati privatisti il colloquio, che potrà essere articolato in più giorni, verte su tutte le discipline oggetto di insegnamento nell'anno o negli anni del corso di studio per i quali i candidati stessi non siano provvisti del prescritto titolo.

I candidati privatisti indicano nella domanda di ammissione all'esame il gruppo delle materie opzionali studiate.

Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole della Valle d'Aosta e in quelle delle valli ladine le prove sono svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana, o, rispettivamente, in lingua francese o tedesca.

Le commissioni giudicatrici sono nominate dai sovrintendenti scolastici regionali, su proposta del comitato dei provveditori agli studi della circoscrizione regionale all'uopo costituito ed ai cui lavori partecipa un ispettore centrale designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Esse sono composte del presidente e di tanti membri effettivi quante sono le discipline dell'area comune, oltre ai membri aggregati.

Il presidente è scelto nelle seguenti categorie:

- a) professori universitari;
- b) provveditori agli studi e ispettori centrali a riposo purché provenienti dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie superiori;
- c) presidi di ruolo o a riposo delle scuole secondarie superiori statali o paregiate;
- d) professori delle scuole secondarie superiori compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo d'istituto delle stesse scuole, o che abbiano conseguita la ultima classe di stipendio, o che abbiano superato l'esame di merito distinto, e il cui insegnamento di cattedra si svolga in uno o più degli anni del triennio.

I membri effettivi sono scelti tra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali o, in mancanza, tra i professori abilitati che abbiano insegnato nelle stesse scuole per almeno un anno discipline dell'area comune.

Sono aggregati alla commissione, a pieno titolo, ed in numero non superiore a tre, i professori delle discipline opzionali seguite dagli alunni nel corso dell'ultimo anno.

Detti professori sono membri aggregati anche per i candidati privatisti, in caso che vi sia corrispondenza con le indicazioni espresse dai candidati stessi, a norma del 7° comma del presente articolo. Qualora non vi sia corrispondenza, il presidente della commissione nomina all'uopo altri membri aggregati a pieno titolo. Tali membri aggregati sostituiscono il rappresentante di classe previsto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Nella sua prima riunione la commissione elegge il vicepresidente; in caso di necessità, per l'esame nelle discipline per le quali non si possa provvedere con i membri nominati a norma dei precedenti commi, è data facoltà al presidente di nominare membri aggregati con voto solamente consultivo.

Per ogni altro riguardo e in quanto non in contrasto con la presente legge si applicano le disposizioni della citata legge 5 aprile 1969, n. 119.

ART. 21.

(Scuole speciali di perfezionamento).

Nelle scuole secondarie superiori unitarie provviste di idonee attrezzature possono essere annesse una o più scuole speciali di cui al n. 5 dell'articolo 2 della presente legge, aperte ai giovani in possesso del diploma di maturità di corrispondente indirizzo.

Le scuole speciali hanno il fine di approfondire, integrare e aggiornare la preparazione dei diplomati nelle materie e nelle attività formative proprie dell'indirizzo di provenienza.

Al termine del corso o dei corsi semestrali previsti per la specializzazione, gli studenti sostengono gli esami finali. Ciascuna delle materie di insegnamento e delle attività formative del corso costituisce oggetto di una prova scritta, o grafica o pratica, e di una prova orale.

La commissione giudicatrice è composta dal preside della scuola secondaria superiore unitaria cui la scuola speciale è annessa e da tutti i docenti delle materie di insegnamento e delle attività del corso.

Per il conseguimento della specializzazione è richiesta la sufficienza in ciascuna materia. Il diploma indica la scuola, la specializzazione conseguita e i voti riportati nelle singole materie.

Per l'istituzione, per la determinazione degli insegnamenti e delle attività, nonché per l'adozione dei relativi programmi, si osservano le disposizioni previste dalla presente legge per la scuola secondaria superiore unitaria. La durata dei corsi ed il calendario scolastico sono determinati nel provvedimento istitutivo.

ART. 22.

(Commissione nazionale).

È istituita per la durata di un quadriennio una commissione nazionale, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo delegato e composta da 10 senatori e 10 deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, e da 10 esperti cooptati dalla maggioranza dei due terzi dei membri parlamentari, con il compito di formulare le proposte atte a definire:

1) gli obiettivi, gli insegnamenti, le attività formative, le linee programmatiche e

gli orari relativi all'area comune; gli obiettivi e le caratteristiche generali di ciascun indirizzo; i criteri di massima per l'organizzazione dell'area elettiva della scuola secondaria superiore unitaria;

2) gli obiettivi, gli insegnamenti, le attività formative, le linee programmatiche, la durata e gli orari delle scuole speciali;

3) norme che consentano l'applicazione del principio dell'unitarietà della scuola secondaria superiore attraverso l'effettiva presenza di varie aree opzionali in ciascun istituto e l'integrazione in classi o gruppi di studio di alunni frequentanti opzioni diverse.

La commissione si avvale della consulenza degli istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi e può altresì richiedere sedute congiunte con la conferenza dei presidenti degli istituti stessi.

TITOLO III

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE

ART. 23.

(Finalità).

L'istruzione professionale, successiva a quella obbligatoria così come definita al precedente articolo 2, ha per fine la preparazione del cittadino allo svolgimento responsabile di attività lavorative di ordine esecutivo qualificato o di mansioni proprie dei vari settori della produzione.

L'istruzione professionale, anche a carattere artigianale, viene gestita direttamente, finanziata, autorizzata e vigilata dagli Enti regione, fatte salve per il Trentino-Alto Adige le competenze delle provincie di Trento e Bolzano.

Le Regioni, nell'esercizio della potestà legislativa e amministrativa in materia di istruzione artigiana e professionale, non possono in ogni caso costituire un sistema scolastico, transitorio o permanente, parallelo alla scuola secondaria superiore unitaria.

ART. 24.

(*Tipi di corso*).

Per il conseguimento dei fini indicati al precedente articolo 23 la Regione attua o autorizza i seguenti tipi di corso:

a) corsi di addestramento professionale, di durata pluriennale, riservati ai giovani prosciolti dall'obbligo scolastico;

b) corsi di qualificazione, di durata dai tre ai sei mesi, riservati ai giovani che abbiano frequentato, con esito favorevole, uno o più anni la scuola secondaria unitaria di cui al n. 4 del precedente articolo 2 e che intendano inserirsi nel mondo del lavoro. Tali corsi utilizzano le conoscenze, le capacità e le abilità maturate nel corso del curriculum, cui conferiscono in tempi brevi una specifica connotazione professionale;

c) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, secondo la legislazione specifica vigente;

d) corsi di qualificazione professionale per lavoratori maggiorenni disoccupati;

e) corsi di riqualificazione professionale per lavoratori maggiorenni occupati, sottoccupati o disoccupati.

I corsi sono gratuiti ed in favore degli allievi devono essere garantite adeguate forme di intervento.

ART. 25.

(*Conclusione dei corsi*).

Alla conclusione dei corsi di cui al precedente articolo 24 gli allievi sostengono un esame teorico-pratico. A coloro che lo superino con esito favorevole viene rilasciato un « certificato di abilità professionale », del quale deve essere presa nota sul libretto di lavoro e che ha valore, ai fini del collocamento, sia per l'avviamento preferenziale, sia per la richiesta nominativa.

Tale certificato, inoltre, vale, ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, ma comunque non superiore a tre mesi.

Il livello formativo da raggiungere al termine dei diversi tipi di corso deve essere uguale a parità di qualifica professionale.

Le Regioni definiscono contenuti e limiti delle singole qualifiche professionali, e modalità di verifica delle abilità e conoscenze acquisite nei corsi, nel rispetto della legisla-

zione statale in materia, anche ai fini della mobilità dei lavoratori nell'ambito del territorio nazionale e dei Paesi del Mercato comune.

ART. 26.

(Rientri nel sistema scolastico).

I cittadini in possesso del certificato di abilità professionale di cui al precedente articolo 25 possono su domanda essere reinseriti nella scuola secondaria superiore unitaria in base al curriculum scolastico precedente, alle qualifiche conseguite nel settore dell'istruzione professionale, ed alle esperienze di lavoro.

A tal fine gli interessati devono produrre apposita domanda, documentata con i predetti titoli, all'istituto presso il quale intendano essere ammessi alla frequenza, entro i termini indicati annualmente con apposita ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

La valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione viene compiuta dal collegio dei docenti dell'istituto che il richiedente intende frequentare con riferimento all'articolo 18 della presente legge. Eventuali ricorsi sono decisi dal provveditore agli studi competente.

In relazione al numero delle richieste, il Ministero della pubblica istruzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, può autorizzare la istituzione di classi esclusivamente riservate a lavoratori studenti, a funzionamento anche pomeridiano o serale. Nel primo biennio di applicazione della presente legge, il rientro nel sistema scolastico può essere consentito anche a lavoratori non in possesso del certificato di abilità professionale, ma tuttavia forniti di qualifica professionale, regolarmente trascritta sul libretto di lavoro, da almeno tre anni.

ART. 27.

*(Utilizzazione di locali
o attrezzature della scuola).*

Per l'attuazione dei corsi di cui il precedente articolo 24 le regioni o gli enti da esse autorizzati possono avvalersi, come previsto anche all'articolo 5 della presente legge, dei locali e delle attrezzature scolastiche e statali, anche delle scuole speciali, previa convenzione deliberata dal consiglio di istituto delle scuole interessate ed approvata dal competente provveditore agli studi.

ART. 28.

*(Rinvio ad altre disposizioni
per particolari categorie).*

Con apposita legge verranno dettate le norme generali cui devono attenersi le regioni per le attività di istruzione artigiana e professionale di particolari categorie di cittadini, quali mutilati, invalidi, minorati in genere e per quanto altro non previsto nella presente legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29.

(Gradualità di applicazione).

Con l'inizio dell'anno scolastico 1976-77 sono iscritti nell'ultima classe della scuola preparatoria i nati tra il 1° gennaio e il 31 agosto 1971. All'inizio di ognuno dei due anni scolastici successivi sono iscritti alla classe stessa i nati, rispettivamente, tra il 1° settembre 1971 e il 30 settembre 1972, e tra il 1° ottobre 1972 e il 31 dicembre 1973.

A partire dall'anno scolastico 1979-80 sono iscritti all'anzidetta classe tutti coloro che hanno compiuto o compiano i 5 anni entro il 31 dicembre dell'anno solare in corso.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite classi prime della nuova scuola secondaria superiore in sostituzione delle prime classi iniziali di tutti gli istituti e scuole di istruzione secondaria successivi alla scuola media, soppressi a norma dell'articolo 9. Negli anni scolastici successivi, tali sostituzioni saranno progressivamente estese fino a coprire il ciclo quadriennale. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, udito il parere della Commissione nazionale di cui all'articolo 22, saranno stabiliti i programmi e gli orari di insegnamento, con gli opportuni adattamenti per la frequenza dei lavoratori studenti, nonché i criteri per la costituzione delle cattedre e quanto altro occorre in dipendenza del nuovo ordinamento.

ART. 30.

(Personale).

Nel passaggio al nuovo ordinamento, sarà garantita la piena utilizzazione del personale di ruolo attualmente in attività di servizio, ivi compreso il personale docente di materie che dovessero risultare sacrificate dal nuovo ordinamento. Saranno all'uopo stabiliti criteri di corrispondenza tra le materie o gruppi di materie di insegnamento esistenti all'entrata in vigore della presente legge e gli insegnamenti e le attività formative previste dal nuovo ordinamento. Gli stessi criteri saranno osservati nel reclutamento e nella sistemazione del personale docente non di ruolo, ivi compreso quello incluso in graduatorie ad esaurimento previste ai fini delle assunzioni in ruolo.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I presidi titolari attualmente in servizio verranno inquadrati in unico ruolo, conservando la sede di titolarità. In caso di accorpamento di più scuole, si fa luogo al trasferimento d'ufficio del preside o dei presidi di soprannumero, a norma degli articoli 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. I presidi eventualmente rimasti in soprannumero, anche dopo l'applicazione dei citati articoli, sono comandati d'ufficio presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi. Tali comandi sono computati in detrazione del numero complessivo dei comandi da disporre a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Per l'insegnamento delle lingue straniere, per gli insegnamenti e le attività formative di indirizzo o dell'area elettiva, nonché per impegni lavorativi a tempo parziale nella scuola secondaria superiore unitaria e nelle annesse scuole speciali, possono essere affidati incarichi a tempo determinato, sulla base di apposito disciplinare-tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 31.

*(Scuole dei territori con
minoranze linguistiche).*

Nell'attuazione della presente legge si avrà particolare considerazione delle esigenze delle minoranze di lingua diversa dalla lingua italiana. Sono fatte salve le competenze specifiche delle regioni a statuto speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, delle province di Trento e Bolzano, nelle quali sono esercite dai rispettivi provveditori agli studi le attribuzioni previste dalla presente legge per i sovrintendenti scolastici regionali.

ART. 32.

*(Norma di abrogazione -
Coordinamento in testo unico).*

Sono abrogate le norme comunque incompatibili con la presente legge, le cui disposizioni avranno applicazione a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.

Il Governo della Repubblica, udito il parere della commissione nazionale di cui all'articolo 22, è delegato a raccogliere e coordinare in testo unico, entro due anni dalla predetta data, le disposizioni della presente legge con quelle precedenti vigenti in materia.

ART. 33.

(Norma finanziaria).

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, che, tenuto conto delle somme già iscritte in bilancio e della razionalizzazione conseguente all'applicazione delle nuove disposizioni, viene valutato in lire 4 miliardi per i 3/12 dell'anno finanziario 1976, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.